


SOCIETÀ BILANCIO E CONTABILITÀ

rivista di pratica fiscale, societaria e commerciale



*Sport dilettantistico
e semplificazioni fiscali*
*Il nuovo bilancio di esercizio:
le valutazioni*
Il collegio sindacale versione Cee



DeLillo Editore

Milano - Via Mecenate, 76/3

MENSILE

ISSN 0394-3631

anno XIV - aprile 1992

Sped. abb. postale gr. 3/70

4

Il nuovo collegio sindacale

Dal D.L.vo 9 aprile 1991 n. 127
al D.L.vo di attuazione dell'VIII direttiva Cee

di Franco Pontani

1 - Premessa

La disciplina del collegio sindacale delle società di capitali, rimasta immutata sostanzialmente per quasi cinquant'anni, in un arco di tempo assai limitato subisce una radicale trasformazione a seguito della recezione nel nostro sistema normativo della IV e dell'VIII direttiva Cee (in materia di diritto societario).

I tempi di attuazione della normativa comunitaria sono stati particolarmente lunghi, la IV direttiva Cee è del 25 luglio 1978 (1); l'VIII direttiva Cee è del 10 aprile 1984 (2), e densi di apporto dottrinale, senza peraltro pervenire, nell'ambito delle autonomie nazionali consentite dalle direttive, a formulazioni che possano definirsi indenni da critiche. Con il recepimento dell'VIII direttiva si conferma la discriminazione tra le società di revisione iscritte all'albo Consob ed i liberi professionisti istituendo un novello registro dei revisori al quale affluiscono persone fisiche e società di revisione e si fissano norme transitorie che ad una primitiva interpretazione risultano di problematica applicazione ai fini del rispetto dei diritti dei professionisti.

Il processo evolutivo dell'istituto del controllo legale dei conti privilegiando il potenziamento dell'istituto del collegio sindacale e favorendo la formula del controllo organizzato nel rapporto tra persone fisiche e persone giuridiche tutte addette al controllo, è

(1) In G.U.C.E., legge 222 del 22 agosto 1978.

(2) In G.U.C.E., legge 126/20 del 12 maggio 1954.

positivamente volto al consolidamento di un istituto del controllo complesso nel contesto del quale l'attività di revisione contabile avrà sempre un maggior rilievo facendo assumere al novello collegio sindacale un ruolo guida non solo nel vasto tessuto delle società di capitali in generale, ma anche in quelle società di capitali per le quali, in base alla normativa vigente, sussiste l'obbligo della revisione effettuata dalle società iscritte all'albo speciale della Consob ⁽³⁾.

2 - Le modifiche alla disciplina del collegio sindacale attuate con il D.L.vo 9 aprile 1991 n. 127

L'unica modifica di rilievo contenuta nel D.L.vo 9 aprile 1991 n. 127 ⁽⁴⁾ è quella della fissazione di un sistema dei parametri di riferimento per la nomina obbligatoria del collegio sindacale per le società a responsabilità limitata.

Viene fissato a L. 200.000.000 ⁽⁵⁾ il limite di capitale minimo per l'obbligo dell'istituzione dell'organo confermando la libertà statutaria di prevedere il collegio sindacale anche in presenza di un capitale sociale inferiore a L. 200.000.000.

Tuttavia affinché gli interessi dei terzi possano trovare tutela in presenza di capitali nominali particolarmente contenuti rispetto a capitali investiti elevati, finanziati prevalentemente quindi con fonti esterne, nello spirito della IV direttiva Cee che persegue obiettivi non solo di forma, ma anche di sostanza, l'art. 19 del D.L.vo prevede l'obbligo di istituzione del collegio sindacale quando per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei seguenti limiti:

- a. totale dell'attivo dello stato patrimoniale (al netto dei fondi rettificativi secondo la struttura individuata all'art. 5 del decreto legislativo che modifica l'art. 2424 c.c.) pari a L. 2.000 milioni;
- b. ricavi delle vendite e delle prestazioni (al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi e prima dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto), come definiti all'art. 7 (di modifica dell'art. 2425 c.c.) e dall'art. 8 (di modifica dell'art. 2425 *bis* c.c.) del decreto legislativo ed individuati alla lettera A n. 1 dello schema obbligatorio di conto economico, pari a L. 4.000 milioni;
- c. dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 50 unità.

Vale la precisazione secondo la quale il superamento dei due parametri non implica il costante riferimento, nei due esercizi, agli stessi parametri per cui la condizione è rispettata anche in presenza del superamento delle soglie, nel secondo esercizio, di parametri diversi (intuitivamente uno) rispetto a quelli superati nel primo esercizio.

La cessazione dell'obbligo viene a verificarsi se per due esercizi consecutivi la soglia di due dei tre parametri indicati non viene superata da cui consegue che scattato l'obbligo il collegio rimane in carica per almeno tre esercizi.

⁽³⁾ Non sappiamo come con l'applicazione della direttiva alle società di persone (per effetto della modifica del 1990), si possa risolvere il problema del controllo obbligatorio in enti per i quali può esistere il collegio sindacale.

⁽⁴⁾ Pag. 528, fascicolo n. 6/1991, riv. «società bilancio e contabilità».

⁽⁵⁾ La precedente modifica si ebbe con l'art. 11 della legge 16 dicembre 1977, n. 904 che aveva fissato il limite di capitale sociale per l'obbligo del collegio sindacale a L. 100.000.000.

3 - I principi dell'VIII direttiva Cee nel contesto della disciplina della IV direttiva Cee

L'art. 51 (1° comma, lett. A) della IV direttiva Cee prevede che le società debbano far controllare i loro conti annuali da una o più persone abilitate ai sensi della legge nazionale alla revisione dei conti. La disciplina di novellazione attuata con il D.L.vo 127 del 1991 mal si sarebbe conciliata con un sistema normativo che fissando solo minimamente (salvo leggi speciali) obblighi di composizione del collegio sindacale (solo il presidente del collegio sindacale per le società per azioni con capitale sociale pari o superiore a L. 500.000.000 deve essere scelto tra gli iscritti al ruolo dei revisori ufficiali dei conti) non si trovava allineato con la filosofia che secondo la IV direttiva Cee doveva ispirare le funzioni di controllo nelle società di capitali e la qualità professionale attesa nello svolgimento di tali funzioni.

Le linee direttrici che si imponevano, anche per le richieste di qualificazione degli addetti al controllo legale dei conti da parte delle imprese e per le pressioni delle classi professionali i cui esponenti venivano talvolta chiamati a rispondere in termini di responsabilità (anche per l'opera di membri del collegio nominati dalle assemblee, ma non qualificati per lo svolgimento di attività di controllo), si indirizzavano verso una modifica sostanziale dell'istituto del collegio cioè dell'organo di controllo.

L'VIII direttiva Cee fissa garanzie non solo per l'armonizzazione delle qualifiche delle persone abilitate al controllo di legge dei documenti contabili, l'indipendenza ed onorabilità dei soggetti investiti di compiti di elevata rilevanza sociale, ma anche per la capacità tecnica dei singoli addetti alle funzioni di controllo, capacità fondata sia su di un adeguato livello di conoscenza teorica, sia su un'adeguata esperienza pratica.

Essendo necessario considerare anche lo scenario evolutivo dell'istituto del controllo la direttiva, sulla base anche delle esperienze in atto nei singoli Paesi della Comunità europea, ha previsto la possibilità di svolgimento delle funzioni di controllo sia da parte di persone fisiche sia di società di persone e di capitali per le quali viene posta la condizione che la maggioranza dei soci e degli amministratori debba essere costituita da persone fisiche in possesso dei requisiti culturali, tecnici e morali già individuati per le persone fisiche addette a funzioni di controllo.

In questo contesto si può considerare come atto dovuto il D.L.vo 27 gennaio 1992, n. 88 ⁽⁶⁾, con il quale si recepiscono le regole comunitarie per realizzare un organo di controllo permanente delle società di capitali costituito da soggetti in possesso delle condizioni che a sensi della direttiva debbono essere presenti in capo alle persone ed alle società per garantire l'efficacia del controllo legale dei conti.

4 - La disciplina del collegio sindacale emergente dalle modifiche attuate con il D.L.vo del 27 gennaio 1992

L'iter che ha condotto all'emanazione del D.L.vo del 27 gennaio 1992, n. 88 non è stato nè semplice nè agevole. Due versioni fondamentali sono state rese disponibili per la discussione nel corso del 1991 (una del 15 maggio ed una del 13 novembre) per certi aspetti fortemente diverse (ad esempio nella prima versione si prevedeva un unico registro dei revisori legali dei conti, nella seconda un albo Consob delle società di revi-

⁽⁶⁾ Pag. 338 di questo fascicolo.

sione ed un registro dei revisori contabili). La stesura finale del decreto legislativo appare, per alcuni aspetti ancora diversa dall'ultimo progetto con particolare riferimento ad alcune norme connesse al periodo transitorio.

Non vogliamo qui, per ovvie ragioni di spazio, dilungarci sulle filosofie che possono avere ispirato le modifiche, che nel tempo si sono succedute, ai disegni di decreto legislativo, ma ci intratterremo soltanto su alcuni aspetti peculiari emergenti dalla nuova disciplina che, per la maggior parte delle nuove norme, viene ad «incrociarsi» con l'entrata in vigore del D.L.vo 9 aprile 1991, n. 127 che per gli aspetti più significativi (escluso l'obbligo del consolidato) entrerà in vigore (ai sensi dell'art. 45, 1° comma del decreto legislativo) a partire dal bilancio del secondo esercizio successivo a quello in corso alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto stesso (G.U. n. 90 del 17 aprile 1991) e pertanto, per le società che chiudono il loro bilancio al 31 dicembre, a partire dal bilancio che si chiude al 31 dicembre 1993.

Per armonia dei comportamenti, la nuova disciplina doveva quindi prevedere la vigenza del nuovo assetto normativo dal mese di gennaio 1993 (il termine assegnato per la formazione del registro dei revisori contabili ai sensi dell'art. 11, 1° comma del decreto legislativo (leggasi persone fisiche e società abilitate al controllo legale dei conti) è di un anno dall'entrata in vigore del decreto stesso).

Ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo del 1992 che modifica il secondo e terzo comma dell'art. 2397 c.c. tutti i membri del nuovo collegio sindacale devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili che verrà istituito presso il (e sarà soggetto alla vigilanza del) Ministero di grazia e giustizia che, con apposito decreto, a livello generalizzato, fisserà anche i compensi dovuti.

Con la istituzione del registro scompare il ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Venendo a mancare la disciplina di una «qualifica speciale» pertinente, certi soggetti che dovevano assumere, in relazione alla misura del capitale sociale dell'ente da assoggettare al controllo, la posizione dominante di presidente assegnata *iuris et de iure* all'iscritto al ruolo dei revisori ufficiali dei conti (tranne il caso in cui per fatto dimensionale del capitale sociale non vi fosse tale obbligo per cui il presidente veniva nominato dall'assemblea), il presidente del nuovo collegio sindacale deve essere sempre nominato dall'assemblea (art. 22 del decreto legislativo che sostituisce l'art. 2398 c.c.).

La scelta dei sindaci tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, essendo in tale registro previste sia persone fisiche sia società di persone e di capitali, implica la possibilità di avere un collegio sindacale costituito sia da persone fisiche abilitate sia da società che svolgono attività di revisione e di organizzazione contabile.

Il sindaco pertanto non è più soltanto persona fisica, ma può essere anche una società rappresentata nel collegio dal legale rappresentante. Questa alternativa, che non esclude da un lato una composizione di collegio costituita da sole persone fisiche e dall'altro una composizione di sole società di revisione, non ha mancato di sollevare vibrante proteste da parte di professionisti e di presidenti di alcuni ordini delle professioni contabili invocanti il ritorno ad una funzione sindacale espletata unicamente da persone fisiche.

Il modello di riferimento che ci pare di scorgere nella disciplina attuativa dell'VIII direttiva Cee ci sembra tuttavia fondato su esperienze internazionali (quali quelle del sistema giuridico francese) e pertanto non così anomalo come potrebbe apparire in un'ottica conservatrice dell'istituto che si intende ammodernare. Peraltro la disciplina dell'attività del sindaco persona fisica appare regolata nella nuova norma in modo tale da porsi funzionalmente in stretta equivalenza con quella del sindaco rappresentato da

un organismo societario. Per quest'ultimo appare intuitivo lo svolgimento del lavoro di controllo contabile con il ricorso a persone fisiche «delegate» e pertinenti l'organismo societario di controllo.

L'articolo 25 del decreto legislativo conferma, infatti, l'abbandono di una funzione strettamente personale, non delegabile e perfino fiduciaria a favore di una struttura tecnica, anche articolata in forma gerarchico-funzionale, volta a rafforzare gli obiettivi del controllo.

La nuova disciplina prevede che nell'espletamento di specifiche operazioni (e pertanto non dell'intera funzione) attinenti al controllo della regolare tenuta della contabilità e della corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, i sindaci possano avvalersi sotto la propria responsabilità e a proprie spese di dipendenti e ausiliari... Ciò suggerisce naturalmente anche l'idea di una diversa modalità (rispetto a quella attuale) di determinazione dei compensi che dovrebbero essere, per forza di cose, ancorati non solo al patrimonio netto, ma anche ai parametri del totale attività, del volume dei ricavi e del numero dei dipendenti, per una certa coerenza con le definizioni dimensionali d'azienda fissate nella IV direttiva Cee.

Nell'indicare le condizioni di eleggibilità, tuttavia la norma, individuando condizioni di impedimento strettamente personali quali quelle dei rapporti di coniugio, filiazione e parentela o le situazioni di inabilità giuridica o di carenza di indipendenza in forza di un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita non menziona, in relazione alla possibile scelta, in qualità di sindaco, di una società, il rapporto di partecipazione di minoranza con la società al cui organo di controllo il sindaco viene chiamato.

5 - Il periodo transitorio ed il problema della pratica di revisore legale dei conti

I nuovi revisori legali possono essere considerati tali solo previo svolgimento di un tirocinio triennale dedicato al controllo di bilanci d'esercizio e consolidati ed il superamento di un esame indetto dal Ministero di grazia e giustizia. Vengono esonerati dall'esame coloro che hanno superato, per l'abilitazione all'esercizio dell'attività professionale un esame di Stato teorico-pratico vertente sulle stesse materie previste per il sostenimento dell'esame di iscrizione al registro dei revisori contabili.

Dovendosi disciplinare la formazione del primo albo era pertanto indispensabile valutare la situazione in atto delle professioni per stabilire gli automatismi di ammissione sul fondamento del periodo di transizione dalla vecchia alla nuova disciplina anche perché, come dianzi detto, con la nuova normativa viene abrogata la disciplina del ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Per le persone fisiche, al di là dei regolamenti particolari per i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici e di altre condizioni particolari, i soggetti che automaticamente vengono ammessi all'iscrizione nel registro dei revisori contabili (art. 11 del decreto legislativo) si possono identificare come segue:

- gli iscritti al ruolo dei revisori ufficiali dei conti;
- coloro che sono in possesso dei requisiti per essere iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti in base alla normativa di disciplina di detto ruolo e ciò per non far venir meno un diritto sostanziale che in condizioni di mantenimento della normativa abrogata dal D.L.vo del 1992 sarebbe stato lesa;

- gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e coloro che avendo acquisito il diritto di essere iscritti in tali albi non avendo perfezionato l'iscrizione decidano di iscriversi nel registro dei revisori contabili ovvero ancora coloro che non avendo superato l'esame di abilitazione per l'esercizio della professione di dottore commercialista o di ragioniere superino tale esame nella sessione in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo. Tutti questi soggetti devono dimostrare di aver svolto attività di controllo legale dei conti per almeno un anno;
- i soggetti che siano in possesso di un diploma di scuola universitaria diretta a fini speciali in amministrazione e controllo aziendale di durata triennale. Anche in questo caso si deve dimostrare l'avvenuto svolgimento di attività di controllo legale dei conti per un anno;
- coloro che hanno superato l'esame di abilitazione ai fini Consob o coloro che abbiano ottenuto dalla Consob il giudizio di equipollenza alla suddetta abilitazione.

Per ciò che concerne le società, al di là delle condizioni di forma, oggetto, di termine e soggettive connesse alle qualifiche degli amministratori e dei soci, condizioni queste ultime che possono essere sanate entro un anno dalla data di pubblicazione del primo registro (art. 12, 2° comma), alla formazione del primo registro possono partecipare:

1. le società di revisione già in possesso del decreto di autorizzazione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966;
2. le società di revisione che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo abbiano presentato istanza al Ministero dell'industria per ottenere il decreto di autorizzazione all'esercizio dell'attività di revisione, trovandosi nelle condizioni di legge per poterla ottenere.

Le società di revisione, entro il termine di cui all'art. 12, 2° comma del decreto legislativo, dovranno avere la maggioranza dei soci e dei consiglieri di amministrazione costituiti da persone fisiche che possano accedere per titoli ed esperienze al primo registro dei revisori contabili.

L'oggetto sociale deve comunque essere limitato alla revisione ed organizzazione contabile di aziende, all'atto della formazione del primo registro.

Dall'esame delle condizioni di iscrizione al primo registro per le persone fisiche emerge una condizione che non era prevista nel disegno di decreto legislativo del novembre 1991 e cioè quella dell'effettivo svolgimento di almeno un anno di attività di controllo legale dei conti.

Si tratta di una condizione inserita all'ultimo momento che mal si concilia con lo spirito più liberale dell'VIII direttiva Cee e che comunque genera ai fini applicativi non pochi problemi. In primo luogo è necessario definire che cosa si intende per svolgimento di attività di controllo legale dei conti. Tale funzione è in prima battuta riconducibile senz'altro a quella di membro di un collegio sindacale.

Occorrerebbe tuttavia accertare se per controllo legale si deve intendere quello svolto da un collegio sindacale in forza di legge, ovvero quello svolto da un collegio sindacale a matrice volontaria, anche in enti diversi dalle società di capitale, su fondamento statutario e con regole operative di controllo limitate dal patto contrattuale individuato nello statuto dell'ente.

In seconda istanza si dovrebbe valutare se i dipendenti di società di revisione possano essere considerati, previo possesso degli altri requisiti, ai fini della esperienza pratica, nel novero dei soggetti che hanno svolto controllo legale dei conti. Si dovrebbe distinguere tra dipendenti di società di revisione iscritte all'albo speciale della Consob e dipendenti di società di revisione autorizzate dal Ministero industria. Solo le prime si possono considerare aver svolto attività di controllo legale dei conti mentre per le seconde l'attività è stata svolta su fondamento contrattuale.

La particolare qualifica della società di revisione che esercita il controllo legale dei conti tuttavia non può poi valutare automaticamente la sussistenza del requisito di esperienza pratica richiesto al revisore contabile. Infatti l'essere dipendente professionale di una società iscritta all'albo speciale della Consob non garantisce che la persona fisica abbia svolto effettivamente il controllo legale dei conti. Infatti potrebbe aver sviluppato esperienza in relazione a revisioni di tipo volontario e quindi a fondamento contrattuale oppure aver dedicato il proprio tempo di esperienza pratica ad attività di organizzazione contabile.

Conseguentemente per testimoniare della esperienza pratica secondo i requisiti di legge occorrerebbe, a nostro avviso, per i dipendenti delle società di revisione una dichiarazione giurata del legale rappresentante della società di revisione nell'ambito della quale si certifichi che il dipendente ha svolto attività di revisione contabile in connessione a revisioni obbligatorie per legge.

Il problema definitorio testè sollevato è rilevante ai fini della individuazione dei diritti acquisiti. Infatti la fissazione della condizione di avvenuta esperienza determina un meccanismo che si potrebbe definire preoccupante.

Il dottore commercialista od il ragioniere professionista che per avventura non abbia svolto per un anno attività di controllo legale dei conti come sindaco o come dipendente di una società iscritta all'albo speciale della Consob (alle condizioni indicate) non può accedere al registro dei revisori contabili nè in prima formazione di questo registro nè successivamente. Infatti, dopo la pubblicazione del primo registro, al professionista indicato non iscritto al registro dei revisori contabili è inibito di ricoprire la carica di sindaco in qualsivoglia società.

Si potrebbe tentare di risolvere il problema attraverso il sostenimento dell'esame di cui all'art. 4 del decreto legislativo, ma i dottori commercialisti ed i ragionieri professionisti, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo sono esonerati dal sostenimento di questo esame.

È vero che per poter beneficiare dell'esonero, oltre al superamento dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione questi soggetti debbono aver svolto un praticantato triennale, ma l'avvenuta iscrizione all'albo già perfezionata dai soggetti che debbono beneficiare della norma transitoria di fatto rende superato il problema del praticantato essendo questa condizione per l'ammissione all'esame e non per l'iscrizione al registro. Conseguentemente tutti i dottori commercialisti ed i ragionieri commercialisti abilitati ma privi dell'attestato di esperienza pratica annuale, per poter essere ammessi al registro dovrebbero in ogni caso sostenere l'esame di cui all'art. 5 integrando il proprio praticantato presso un iscritto al registro, ma non vi è norma che lo stabilisca.

Concludendo quindi, mancando una norma specifica, al momento attuale i dottori commercialisti ed i ragionieri che non abbiano maturato un anno di pratica nel controllo legale dei conti non possono accedere al registro e non possono svolgere in futuro la funzione di sindaco. Dato che le norme di attuazione non possono stabilire regole di integrazione del praticantato per consentire il sostenimento dell'esame da parte di sog-

getti già abilitati, ma che non hanno svolto la pratica secondo la previsione di legge, almeno nei limiti dell'anno, si impone una modifica del decreto legislativo, salvo forse l'interpretazione autentica di applicabilità della norma solo ai soggetti che devono ancora sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista o di ragioniere (ma anche in questo caso si dovrebbero risolvere alcuni problemi di coordinamento tra norme).

Singolarmente, la disciplina transitoria applicabile (ex art. 27 del decreto legislativo) ai sindaci in carica all'atto di inizio di efficacia del decreto legislativo (formazione del primo registro) appare favorire i non iscritti in albi che già sindaci possono sostenere nella prossima sessione l'esame di abilitazione all'esercizio della professione, maturando l'anno di esperienza di legge piuttosto che professionisti da anni abilitati e quindi con maggiore esperienza professionale ma privi dell'esperienza di sindacato.

Un altro aspetto che colpisce in questa normativa è la «resurrezione» rispetto ai progetti del maggio e del novembre del 1991 delle società di revisione disciplinate dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966 (disciplina che veniva abrogata come chiaramente indicato nella relazione di presentazione dello schema di decreto legislativo del novembre 1991), precisandosi all'art. 28, 4° comma che «restano ferme le disposizioni in particolare per tutto quanto riguarda le attività demandate alle società di revisione anche se non iscritte nel registro dei revisori contabili». Conseguentemente si viene a determinare la coesistenza dell'albo Consob (Ministero del tesoro), con il registro dei revisori (Ministero di grazia e giustizia) e con l'elenco delle società di revisione abilitate con decreto (Ministero industria di concerto con il Ministero di grazia e giustizia). Queste ultime tuttavia non iscritte al registro dei revisori contabili non potranno essere membri di collegio sindacale.

6 - Conclusioni

Gli spunti di meditazione suggeriti dalla prima lettura del decreto legislativo del 27 gennaio 1992 dell'attuazione dell'VIII direttiva Cee come emerge da quanto presentato sono numerosi e di tutto rispetto. Peraltro ciò che è stato oggetto di commento in questo scritto non si può considerare esaustivo delle problematiche emergenti da quella che è ridefinizione radicale del sistema del controllo legale dei conti.

Le avvisaglie di una tempesta di contestazioni lasciano intendere come pur avendo avuto a disposizione circa 7 anni per l'attuazione della direttiva comunitaria si sia pervenuti con la solita fretta e con una certa dose di improvvisazione e di superficialità a definire un sistema normativo di estrema rilevanza per il controllo dei bilanci delle società commerciali e quindi per il controllo della produzione nazionale di ricchezza del nostro Paese con indubbi difetti di formulazione o comunque con significativi problemi di interpretazione. Non resta altro che auspicare che un'attenta rilettura delle norme induca a provvedimenti migliorativi affinché a partire dal mese di gennaio 1993 si possa disporre di un sistema di regole atto a governare in modo adeguato queste funzioni di controllo aziendale.

